



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA IX

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

12 giugno 2015

Presidenza: Piero FASSINO

Il giorno 12 del mese di giugno duemilaquindici, alle ore 9.30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 5 e successiva integrazione del 10 giugno recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni dell'Alto Canavese, Città Metropolitana di Torino, UST di Torino, ASL TO 4, CISS 38 e le Istituzioni Scolastiche e Agenzie Formative del territorio.**

N. Protocollo: 14673/2015

Il **Sindaco Metropolitano**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

#### IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

l'articolo 34 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 individua negli accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

la “legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” n. 104 del 5 febbraio 1992 precisa che gli obiettivi generali degli Accordi di programma si attuano anche attraverso la “programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio...”;

la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che “gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel

quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1",

sempre lo stesso articolo prevede che i comuni e le province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi disabili attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione.

Preso atto che:

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e i criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse, con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con proprie deliberazioni ha normato le modalità di certificazione degli studenti con disabilità ( D.G.R. 15 - 6181 DEL 29.07.2013); degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.G.R. 16 - 7072 del 04.02.2014); degli studenti con Esigenze Educative Speciali ( D.G.R. 20 - 7246 del 17.03.2014). Inoltre la Giunta Regionale con proprio atto ha definito anche le modalità di individuazione ed intervento degli studenti con Bisogni Speciali di Salute (D.G.R. 50 - 7641 del 25.05.2014).

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato una propria Direttiva in data 27 dicembre 2012 e successiva Circolare Ministeriale applicativa del 6 marzo 2013 n. 8, con la quale introduceva le modalità di individuazione ed intervento per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono non solo coloro che hanno una prescrizione medica ma anche gli studenti in situazione, anche di breve periodo, di svantaggio socio - culturale, linguistico - culturale, disagio comportamentale - relazionale.

Per quanto attiene ai compiti istituzionali, nel campo dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, in ordine all'abbattimento delle barriere architettoniche negli Istituti scolastici di propria competenza occorre fare riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per quanto attiene ai servizi scolastici e formativi alla citata legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Considerato che il testo dell'Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti dei comuni del territorio canavesano interessato, dell'ASL 4, della Città Metropolitana, delle Istituzioni scolastiche, delle Agenzie formative del territorio, dell'U.S.T. di Torino e del CISS 38, che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Dare atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

Precisato che gli interventi di competenza della Città Metropolitana riportati nel testo dell'accordo sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sul bilancio di competenza e ai trasferimenti regionali di cui alla legge regionale 28.12.2007 n. 28.

Visti gli artt. 20, lett. h) e o) e 48 dello Statuto della Città Metropolitana pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 30/4/2015 ed esecutivo ai sensi di legge.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuto l'urgenza.

### DELIBERA

- 1) di aderire all'Accordo di Programma predisposto d'Intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Alpette, Bairo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cuornè, Favria, Feletto, Forno C.se, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglanico, Ozegna, pertusio, Pont C.se, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo C.se, Rivarossa, Ronco C.se, Salassa, San ColombanoBelmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana, L'A.S.L. To 4, l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali C.I.S.S. 38 di Cuornè, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino, gli Istituti Scolastici Statali e le Agenzie Formative del territorio, per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità come previsto dalla legge n. 104/1992 e dalla legge regionale n. 28/07, secondo quanto risulta dall'allegato A) alla presente come parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
- 2) di dare atto che il Sindaco della Città Metropolitana o il Vice Sindaco, a ciò delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica degli studenti con disabilità di cui al punto 1), fermo restando che per gli interventi di competenza della Città Metropolitana si provvederà, con specifici atti, limitatamente alle risorse disponibili sui bilanci degli esercizi finanziari interessati dalla durata dell'Accordo medesimo;
- 3) di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;
- 4) di dare atto che le spese previste in capo alla Città Metropolitana di Torino di cui all'art 4 dell'accordo in questione troveranno copertura nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci e dei Peg di competenza, nonché dei vincoli di finanza pubblica;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\* \* \* \* \*

*(Segue l'illustrazione della Consigliera Genisio, per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 15 della L.R. 28/07, in attuazione della L. 104/92, tra i Comuni dell'Alto Canavese, Città Metropolitana di Torino, UST di Torino, ASL TO 4, CISS 38 e le Istituzioni Scolastiche e Agenzie Formative del territorio.**

N. Protocollo: 14673/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti	=	17
Votanti	=	17

Favorevoli 17

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Pianasso - Tronzano)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan  
F.to P. Fassino

/ml

**ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI**  
**IN SITUAZIONE DI HANDICAP TRA:**

**SCUOLA**

Direzione Didattica Castellamonte  
Direzione Didattica Cuornè  
Direzione Didattica Rivarolo  
Direzione Didattica San Giorgio  
I.C.di Favria  
I.C.Pertini di Forno C.se  
I.C. di Leini'  
I.C.di Pont C.se  
Scuola Secondaria di I° grado "G.Cena" di Cuornè  
e sezione associata di Valperga  
Scuola Secondaria di I° grado "Gozzano" di Rivarolo C.se  
Scuola Media "Botta" di San Giorgio C.se  
I.I.S. "Felice Faccio" di Castellamonte  
I.S. "XXV Aprile" di Cuornè  
I.I.S. "A.Moro" di Rivarolo C.se

**UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE**

**CITTA' METROPOLITANA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL TO 4**

**ENTI LOCALI** ( Città Metropolitana di Torino – Comuni di: Alpette, Bairo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cuornè, Favria, Feletto, Forno C.se, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont C.se, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo C.se, Rivarossa, Ronco C.se, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana ).

**ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI**  
**C.I.S.S.38**

**AGENZIA FORMATIVA**  
**CIAC**

## **1.FINALITA'**

Il presente Accordo per l'integrazione scolastica, ai sensi della legge 104/92, della legge regionale 28/07 e del Piano triennale, persegue la finalità di indicare principi, di regolamentare, integrare e coordinare strumenti, progetti e politiche di intervento tra i soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni educative e formative rivolte ad alunni in situazione di disabilità e/o di Bisogni Educativi Speciali.

L'Accordo mira a garantire le condizioni strutturali, ambientali, strumentali e personali più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale degli alunni con esigenze particolari(disabili), attraverso il coordinamento puntuale, funzionale e integrato degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

Il presente documento è il risultato di un percorso promosso dal tavolo tematico "diversamente abili"all'interno dell'attività di programmazione del Piano di zona ed è stato rielaborato tenendo conto del quadro normativo recentemente modificato.

Gli enti firmatari si impegnano a garantire il raggiungimento della maggior omogeneità possibile nella qualità e quantità degli interventi tesi all'integrazione scolastica degli alunni (disabili).

## **2.DESTINATARI**

Alunni che presentano "una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art.3 L.104/92 ).

Il presente accordo coinvolge inoltre gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.):

1- Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) - L.170/2010 e D.G.R. 16-7072 del 04.02.2014 e D.D. 496 del 22.05.2014

2- Esigenze Educative Speciali (Quoziente cognitivo limite, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Sindromi ipercinetiche, Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, Disturbo evolutivo specifico del linguaggio - D.G.R. 20-7246 del 17.03.2014)

3- Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale-relazionale- Direttiva Ministeriale del 27.12.2012

4- Bisogni Speciali di Salute ( DGR 50 – 7641 del 25/05/2014)

## **3.LA FAMIGLIA**

La famiglia provvede alla segnalazione dell'alunno alla scuola tramite la consegna della diagnosi funzionale e collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto educativo riguardante l'alunno con esigenze particolari (disabilità).

La famiglia è titolare del "Progetto di vita" del proprio figlio; pertanto deve richiedere la procedura per la certificazione scolastica, va coinvolta e sostenuta nella definizione del percorso di integrazione scolastica e sociale più idoneo al singolo soggetto (con disabilità).

La famiglia può richiedere la revoca della certificazione (diagnosi funzionale) in qualsiasi momento durante il percorso formativo del figlio.

#### 4) SOGGETTI DELL'ACCORDO E RELATIVE COMPETENZE

##### ➤ AZIENDA SANITARIA LOCALE

L'Azienda Regionale, in attuazione della normativa nazionale e regionale vigente, in particolare la Legge 833/78, il D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93, e successive leggi regionali, il Piano Sanitario Nazionale vigente e l'ultimo Piano Sanitario Regionale, provvede all'attuazione delle finalità dell'Accordo attraverso l'assetto dei propri servizi e nell'interesse generale di tutela della salute dei cittadini in ordine agli impegni per l'integrazione, la scolarizzazione, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro.

Riguardo ai **minori con esigenze educative speciali/D.S.A.**, provvede a:

- effettuare interventi di diagnosi precoce, di cura e presa in carico nei confronti del minore;
- predisporre ed attuare piani di intervento a favore del minore e della famiglia;
- redigere diagnosi in merito a D.S.A. e E.E.S. così come previsto dalla normativa regionale vigente.

In particolare in merito alle **situazioni di handicap** provvede a:

- attivare il percorso per il riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92) secondo le procedure previste dall'art. 2 della D.G.R. 15-6181 del 29.07.2013 e le modalità concordate con il Consorzio;
- attivare il GRUPPO DISABILITA' MINORI (G.D.M.) previsto dalla D.G.R. 15/2013 col compito di formulare il Profilo Descrittivo di Funzionamento tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e/o di Psicologia per l'Età Evolutiva;
- valutare l'idoneità alla frequenza di percorsi scolastici e formativi della scuola secondaria di secondo grado/Agenzia formativa quando richiesto, tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile;
- fornire prestazioni infermieristiche in ambito scolastico ove indispensabile;
- organizzare l'assistenza sanitaria come previsto dalla D.G.R. 50-7641 del 21/05/2014 in merito a "bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo";
- collaborare con il **Gruppo Tecnico (Team-Consiglio di classe)** apportando gli elementi sanitari atti ad evidenziare l'evoluzione del minore e mirati alla stesura del **Profilo Dinamico Funzionale** e del **Piano Educativo Individualizzato**.

Inoltre l'ASL TO4 fornisce e ripara le apparecchiature, le protesi e i sussidi tecnici necessari per la vita quotidiana (art. 7 legge 104).

##### ➤ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di Torino

L'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a) L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente scolastico la limitazione del numero degli alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art.17);
- d) Il funzionamento del Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N.104/92, art.15,comma 1);

e) L'erogazione di fondi, compatibilmente con la disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione.

f) Indicazione delle ore di sostegno assegnabili alle scuole paritarie di ogni ordine e grado

## ➤ LA SCUOLA

Ciascuna Istituzione scolastica, per il tramite del Dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, si impegna a favorire l'inserimento ed il supporto didattico agli alunni con Disabilità / DSA e Bisogni Educativi Speciali.

E' compito della scuola mettere in atto tutte le strategie idonee per conseguire lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione predisponendo tutti gli interventi per garantire il diritto alla studio, con particolare riferimento alla Legge della Regione Piemonte n.28/2007:

1. Istituisce il **“Gruppo di lavoro di Circolo o di Istituto per l'inclusione (G.L.I.)”** con la partecipazione della partecipazione della componente docente e A.T.A., degli operatori dei servizi, genitori e studenti con il compito di:

- collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo;
- predisporre le modalità di accoglienza;
- organizzare e coordinare le attività di integrazione avanzando proposte e modifiche del Piano dell'Offerta Formativa ( P.O.F.) e del Piano Annuale di Inclusività ( P.A.I.);
- predisporre le procedure di continuità;
- osservare e analizzare le difficoltà sorte in itinere;
- attivare strategie organizzative capaci di rispondere efficacemente alle difficoltà evidenziate;
- attivare il raccordo con gli Enti corresponsabili nel processo di integrazione;
- offrire consulenza agli organismi interni della scuola per l'acquisto di sussidi, l'adeguamento delle strutture, eventuali progetti di sperimentazione, la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti di sostegno delle stesse;
- progettare e realizzare percorsi formativi.

Il gruppo può operare con modalità diverse: nella sua completezza o per sottogruppi a seconda delle tematiche da affrontare.

2. Istituisce il **Gruppo Tecnico ( Team-Consiglio di classe):**

**2.1** In merito agli **alunni con disabilità:** per ogni alunno ( legge 104/92 art. 12 commi 5-6) con la partecipazione dei docenti, dei genitori, dello studente stesso se maggiorenne, del referente Consorzio ed eventualmente dell'operatore che garantisce l'assistenza scolastica, realizza le seguenti attività per ogni anno scolastico:

- formula il **Profilo Dinamico Funzionale** e il **Piano Educativo Individualizzato** secondo le modalità previste dalle circolari annuali, in presenza di Diagnosi Funzionale (Circolare 11 SAP del 1995);
- formula solo il Piano Educativo Individualizzato in presenza di Profilo Descrittivo di Funzionamento (DGR 15 –6181 del 29/7/2013) ;



- condivide le esigenze dell'alunno approntando una programmazione a cura della componente docente, del Referente ASL, del Referente Consorzio, ciascuno per la parte di competenza, tenendo conto degli interventi socio-educativi e riabilitativi che si prevede di attuare;
- individua le condizioni più idonee per l'integrazione dell'alunno (aule, laboratori, strutture, orario e indirizzo di studio..).
- assicura che nella programmazione dei viaggi di istruzione si tenga conto delle necessità degli alunni disabili, garantendo agli stessi la possibilità di partecipare, avvalendosi se necessario della collaborazione della famiglia.
- raccoglie la documentazione da inoltrare al Settore Integrazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale per la richiesta di organico di sostegno;
- predispone le modalità di verifica.
- garantisce l'assistenza di base attraverso il proprio personale A.T.A., richiede e concorda l'assistenza specialistica con l'Ente territoriale competente, secondo le modalità previste dal Protocollo operativo.

## **2.2 Per gli allievi con D.S.A. e E.E.S.:**

- Formula il Piano Didattico Personalizzato;
- Formula, attua, verifica un Piano Annuale dell'Inclusione da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa;
- Promuove e favorisce, per le Scuole che aderiscono, le iniziative di aggiornamento anche per l'integrazione, l'individualizzazione, la continuità, la prevenzione del disagio in stretta connessione con l'attuazione del P.O.F., anche in collegamento con la Mediateca per l'Inclusione, con sede presso l'Istituto Comprensivo di Pavone.
- Progetta l'utilizzazione complessiva e sistematica delle risorse della scuola.
- Attiva tutte le forme per il reperimento di contributi e risorse economiche aggiuntive previste dalla normativa vigente.
- Prevede la possibilità di organizzare l'attività scolastica secondo il criterio della flessibilità per classi o gruppi di alunni anche di classi diverse.

## **2.3 Per gli allievi con bisogni sanitari:**

- Collabora con la famiglia e l'ASL come previsto dalla L.R. n.28 del 2007 ( art.16) al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare.
- Collabora per interventi di salute nei confronti degli studenti che hanno bisogni specifici di salute come da DGR 50 – 7641 del 25/05/2014

## ➤ ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

*Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali di Cuornè ai sensi della legge Nazionale n.328 del 2000 e ai sensi della legge regionale n.1 del 2004, opera per promuovere e gestire le risposte ai bisogni sociali espressi dai cittadini e da tutti coloro che si trovano in una condizione fisica, psichica e sociale di difficoltà o a rischio di incorrervi.*

*Ha il compito di realizzare ascolto, consulenza, interventi e servizi alla persona, utili ad affrontare e prevenire problemi familiari, economici, sociali, relazionali ed educativi, e di promuovere la migliore qualità della vita sul territorio.*

Dal 2007 all'interno del C.I.S.S.38 è stato attivato un processo di riordino dei servizi socio-assistenziali, attraverso la suddivisione in aree tematiche composte da figure multiprofessionali.

**L'Area Diversamente abili** è rivolta a persone, minori ed adulti fino ai 65 anni di età, con :

- disabilità intellettiva, fisica, sensoriale o pluridisabilità totalmente o gravemente prive di autonomia che necessitano di sostegno per la permanenza in famiglia o di un intervento tutelare;
- disabilità intellettiva, fisica, sensoriale o pluridisabilità che necessitano di aiuti specifici per poter raggiungere la massima autonomia possibile nel rispetto dell'autodeterminazione;
- situazioni multiproblematiche in cui il bisogno e la progettualità prevalente riguarda la disabilità;

Il CISS 38, con particolare riferimento ai minori con disabilità, persegue l'obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni interprofessionali tra Enti ed operatori che si occupano del percorso di vita dell'alunno disabile.

A tal fine gli operatori del CISS 38 agiscono attraverso gli strumenti di seguito indicati :

- partecipazione alla Commissione medica dell'ASL di riferimento per l'accertamento relativa alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità, dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua ai sensi dell'art.4 della legge 104 /92
- partecipazione al GRUPPO TECNICO per la definizione del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del Piano Educativo Individualizzato dell'alunno disabile.
- partecipazione alla Commissione di Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (UMVD)
- sostegni educativi a disabili sensoriali

- **COMUNI DI :** (Alpette, Bairo, Bosconero, Busano, Canischio, Castellamonte, Ceresole Reale, Chiesanuova, Ciconio, Cuornè, Favria, Feletto, Forno C.se, Frassinetto, Ingria, Locana, Lombardore, Lusigliè, Noasca, Oglianico, Ozegna, Pertusio, Pont C.se, Prascorsano, Pratiglione, Ribordone, Rivara, Rivarolo C.se, Rivarossa, Ronco C.se, Salassa, San Colombano Belmonte, San Ponso, Sparone, Valperga, Valprato Soana ).

I Comuni, sulla base della Diagnosi Funzionale e del PEI., svolgono interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo fino alla scuola secondaria di I° grado.

In particolare:

1) garantiscono l'assistenza specialistica e di sostegno, finalizzata all'autonomia e alla comunicazione personale, esercitando un ruolo di supporto al servizio d'istruzione, da svolgersi con operatori qualificati ( art.13 comma 3 legge 104/92); tale servizio può essere assicurato anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e conseguente trasferimento delle risorse economiche alla scuola, che è tenuta a produrre al Comune idonea rendicontazione finale; o con delega al Consorzio CISS 38.

2) istituiscono idoneo servizio di trasporto scolastico, anche con mezzi speciali, quando necessario, anche per gli studenti che frequentano Istituti Scolastici secondari di secondo grado o agenzie formative per corsi di assolvimento dell'obbligo scolastico;

3) provvedono alla fornitura di idonei arredi, materiale didattico e strumentale;

4) provvedono all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di propria competenza;

5) promuovono iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e assistenziale nelle scuole di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa;

Gli interventi sono realizzati nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ➤ **CITTA' METROPOLITANA**

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

a) Predisporre il piano provinciale annuale previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

a.1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in braille o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;

a.2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;

a.3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente; il servizio sarà rimborsato per la frequenza dell'istituto scolastico più prossimo alla residenza dell'allievo;

a.4.) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni delegassero tale funzione all'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali, la stessa attività verrà delegata dalla Città Metropolitana di Torino allo stesso Ente degli interventi per le scuole superiori. Si dovrà costituire una commissione interistituzionale per la valutazione e l'assegnazione delle ore di assistenza specialistica degli studenti di ogni ordine e grado di scuola. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. La Città Metropolitana provvederà al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili con solo minorazioni sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni/ Enti gestori delle funzioni socio assistenziali;

a.5.) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso;

a.6.) sostenere progetti di continuità verso la vita adulta degli studenti con disabilità che terminano il percorso scolastico, denominati "Pensami adulto" verso il mondo dell'Istruzione superiore, la formazione professionale specifica e al mondo del lavoro;

*b)* eliminare le **barriere architettoniche** nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

*c)* promuovere **iniziative complementari e sussidiarie** all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

-all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;

-ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;

-a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;

*d)* fornire **arredi scolastici** idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;

*e)* riorganizzare il **trasporto pubblico** rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;

*f)* collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di **formazione** comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;

*g)* emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle **azioni formative**, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;

*h)* assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di **orientamento scolastico** di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo.

## **CENTRO PER L'IMPIEGO**

La nuova riforma del Collocamento obbligatorio, dettata dalla L.68/1999, crea uno strumento innovativo e versatile che regola le modalità d'integrazione in azienda di persona con disabilità, permettendone la valorizzazione delle professionalità e delle capacità psicofisiche.

Essa "ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato", dove per collocamento mirato s'intende "la serie di strumenti tecnici di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

Quanto sopra può essere raggiunto attraverso:

- La progettazione di percorsi formativi propedeutici alla collocazione nell'ambito della realtà aziendale mediante azioni sinergiche tra scuole, servizi sociali, Centro per l'Impiego e agenzie formative;
- La formazione o l'addestramento professionale finalizzato a valorizzare le capacità del disabile;
- L'individuazione delle mansioni presenti nella realtà aziendale che siano consone alle condizioni del soggetto ed alle esigenze dell'impresa;
- La verifica periodica dell'inserimento del disabile nel contesto lavorativo organizzato;
- La considerazione della sua vita di relazione.

Per rispondere a tali finalità, il Centro per l'Impiego si impegna ad un lavoro congiunto e collaborativo con il Servizio Socio-assistenziale e tutti gli Enti interessati, proponendosi di :

- Monitorare il mercato del lavoro al fine di reperire aziende/enti idonei all'attivazione di possibili inserimenti lavorativi dei giovani in situazione di handicap mediante tirocini di lavoro e inserimenti guidati/borse lavoro;
- Attivare inserimenti mirati all'assunzione;
- Ottimizzare l'incontro domanda-offerta di lavoro mediante l'approfondimento della conoscenza delle caratteristiche personali ed attitudinali della persona disabile;

- Ricercare strumenti e confronti tra i servizi, al fine di costruire strategie e interventi sinergici sul territorio rispondenti al bisogno occupazionale del giovane e garantendo, allo stesso tempo, il necessario sostegno sia alla persona sia all'azienda;
- Informare l'utenza sulle possibilità di inserimento lavorativo esistenti sul territorio e sui nuovi servizi per l'impiego finalizzati al collocamento mirato dei disabili.

## ➤ AGENZIE FORMATIVE

Destinatari: Giovani Disabili lievi o medio lievi prevalentemente di tipo intellettuale, che hanno conseguito la licenza media inferiore privi di qualifica o altro titolo secondario, di età inferiore ai 18 anni.

Modalità operativa:

- Presa in carico dell'allievo disabile, nel rispetto di quanto stabilito con la **DGR 15-6181 del 29/07/2013 "Tutela del Diritto allo studio degli alunni e studenti con disabilità: indicazioni per l'individuazione dell'alunno/studente come soggetto in situazione di handicap**, dopo aver esaminato la Diagnosi Funzionale, verificandone il rispettivo aggiornamento previsto dai termini di legge. Sono inoltre verificati i prerequisiti per l'inserimento nel corso, in quanto la tipologia e la gravità della disabilità dovranno essere compatibili con la frequenza continuativa del contesto classe, la frequenza dei laboratori e l'effettuazione di periodi di stage in azienda.
- Comunicazione agli uffici provinciali competenti dei dati relativi al numero di allievi con Diagnosi funzionale/ Profilo Dinamico Funzionale attestante la disabilità.
- Richiesta di Istanze di Contributo integrazioni H alla Città Metropolitana di Torino, come Azioni di Sostegno mirate, variabili per monte ore annuo tra un max di 175 ed un minimo di 50, e garantibili per il biennio/triennio di frequenza a condizione di una disponibilità di fondi.
- Redazione e stipula di un Patto Formativo con l'allievo/a beneficiario/a di un Piano Formativo Individualizzato e con la sua famiglia o chi ne fa le veci, nel rispetto di quanto previsto dal **Parametro n° 25 del "Manuale per l'Accreditamento" della Regione Piemonte** secondo il quale l'Agenzia Formativa deve individuare gli attori direttamente o indirettamente interessati all'attività formativa e condividere con loro, nella fase iniziale di ciascun percorso, obiettivi, contenuti e metodologie, tenendo conto delle esigenze di ciascun soggetto, e dei livelli d'ingresso dello stesso.
- Redazione di Piani Formativi Individualizzati per ciascun allievo disabile, concertati con il corpo docenti del gruppo classe, e condivisi con la famiglia, nel rispetto di quanto previsto dalle **Linee di indirizzo in merito all'accoglienza e presa in carico dell'alunno/studente con disabilità: modifiche e integrazioni alla DGR 34-13176 del 01 febbraio 2010 (Allegato 1 e Allegato 2)**
- Collaborazione con le Istituzioni scolastiche di provenienza dell'allievo, al fine di garantire una continuità nelle metodologie di sostegno adottate, ed attivare modifiche laddove ritenuto necessario di concerto con la famiglia, attraverso la richiesta di esamina dei PDP.

## 5) COMPITI CONGIUNTI

- Gli Enti firmatari si impegnano a garantire interventi tra loro integrati e coordinati e ad organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata.

- Gli Enti firmatari si impegnano a collaborare in tutte le iniziative volte ad orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il soggetto disabile.

- Gli Enti firmatari si impegnano ad organizzare corsi di formazione per il personale degli Enti coinvolti.

- Gli Enti firmatari si impegnano a monitorare e vigilare sull'applicazione del presente accordo.

## 6) ITER PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

I soggetti firmatari del presente Accordo accolgono e accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia con una presa in carico attiva che garantisca loro partecipazione e capacità di consapevole decisione, assicurando il coordinamento e l'integrazione di tutti i servizi territoriali. A tali fini assume carattere prioritario il diritto della persona e della sua famiglia ad acquisire tutte le informazioni utili alle scelte ed ai diversi percorsi realizzabili, nonché al quadro complessivo delle risorse e delle opportunità alle quali possono accedere.

Secondo la recente normativa della Regione Piemonte ( D.G.R. n.15/2013) la famiglia , salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni del Tribunale per i Minorenni, è titolare di ogni scelta, pertanto :

- dà inizio alle procedure per il diritto all'educazione ed istruzione del proprio/a figlio/a,
- esprime in forma scritta il consenso informato,
- partecipa alla definizione del profilo e percorso educativo-formativo

Alla segnalazione provvedono i genitori sollecitati anche dal pediatra o medico di base o dalla scuola, che possono indirizzare la famiglia al Servizio di Neuropsichiatria Infantile per richiedere l'iter diagnostico.

Qualora il Servizio di Neuropsichiatria rilevi la presenza di condizioni patologiche che necessitano del supporto a scuola dell'insegnante di sostegno invita la famiglia ad attivare il percorso per il riconoscimento dello stato di handicap( L.104/92) e chiede la sottoscrizione del consenso informato.

Presso ogni ASL è istituito il Gruppo Disabilità Minori ( G.D.M.) coordinato dal servizio di NPI cui compete l'avvio della procedura medico –legale, la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il G.D.M. predispone e presenta in sede di Commissione Integrata con il Medico dell'INPS ( legge 104/92) il Profilo Descrittivo di Funzionamento (Diagnosi funzionale – aspetti sanitari- Allegato B parte 1) che si pronuncia sulla condizione di handicap(L. 104/92) ed eventuale invalidità civile.

Al fine di avviare il processo di inclusione scolastica con l'assegnazione delle ore di sostegno da parte dell'ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico, l'alunno riconosciuto dalla Commissione Integrata come persona disabile necessita del Profilo Descrittivo di Funzionamento completo (Allegato B parte 1), che viene redatto dall'Unità Multidisciplinare Integrata ( U.M.I.), formata

dal G.D.M., dai docenti indicati dal Consiglio di classe e dall' Agenzia Formativa, dall' operatore dei servizi sociali, se coinvolto, e dalla famiglia.

In base a quanto previsto dal D.P.C.M. 185/2006 i genitori o gli esercenti la potestà parentale o la tutela dell' alunno presentano alla scuola prescelta, la documentazione necessaria ( Profilo Descrittivo di Funzionamento completo ed il Progetto Multidisciplinare) all' avvio delle procedure per la richiesta delle ore di sostegno scolastico.

I tempi per la predisposizione della documentazione utile per l' avvio delle procedure di sostegno scolastico sono i seguenti:

- ✓ entro il 5 marzo la famiglia presenta alla scuola il verbale di accertamento provvisorio rilasciato dalla Commissione Integrata ( legge 104/92 art.4) e qualora l' alunno sia conosciuto dai servizi NPI dell' ASL competente, il Profilo descrittivo di funzionamento – Parte 1 ( Diagnosi funzionale- aspetti sanitari);
- ✓ entro il 15 giugno la famiglia presenterà alla Scuola il Profilo descrittivo di Funzionamento ( Allegato B parte 2).

In caso di condizioni eccezionali (quali ad es. diagnosi di eventi acuti e improvvisi e trasferimenti di residenza o domicilio) intervenuti successivamente potranno comportare una deroga alle scadenze suddette.

## **7)DEFINIZIONE DEL PERCORSO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNO CON DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.)**

La recente D.G.R. n. 16-7072 del 04 febbraio 2014 individua nella scuola l' attore principale nell' attivazione dell' iter diagnostico-certificatorio che sfocia successivamente in ambito sanitario nella certificazione di alunno con Disturbi Specifici dell' Apprendimento (D.S.A.).

Pertanto, qualora per l' alunno si presentino difficoltà scolastiche, la scuola, in accordo con la famiglia, definisce le necessarie azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali, utilizzando la predisposta scheda (Allegato 2- parte A- della D.G.R. 15/2014) che è condivisa e consegnata alla famiglia.

Se nonostante le azioni di recupero e potenziamento persistono significative difficoltà nell' apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, gli insegnanti, a partire dal secondo anno della scuola primaria in poi, in accordo con la famiglia., compileranno la parte B della scheda ( Allegato 2 della D.G.R. 16-7072 del 04.02.2014), che è consegnata alla famiglia.

La suddetta scheda va utilizzata esclusivamente per descrivere gli alunni che frequentano la scuola primaria.

La presentazione della scheda da parte della famiglia all' ASL o a consulenti privati garantisce che venga avviato il percorso diagnostico e si completi con la successiva certificazione rilasciata all' ASL.

Per gli allievi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado le istituzioni formative del sistema IeFP è prevista la compilazione di una specifica scheda ( allegato 3 della D.G.R. 16-7072 del 04.02.2014).

Presso ogni ASL è costituito il Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento ( GDSAp), che opera secondo il principio dell' integrazione multi-professionale e garantisce l' iter diagnostico o di rilevazione per la certificazione.

In mancanza della presentazione delle schede ( Allegati 2 e 3 della D.G.R. 16-7072 del 04.02.2014) da parte della famiglia all' ASL non sarà possibile l' avvio del percorso diagnostico e di certificazione.



## **8) STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO:**

### **➤ COLLEGIO DI VIGILANZA**

La vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e degli eventuali interventi sostitutivi è svolta da un Collegio di vigilanza composta da:

- 1 rappresentante dei Comuni
- 1 rappresentante dell'ASL
- 1 rappresentante della Città Metropolitana
- 1 rappresentante del Consorzio
- 1 rappresentante indicato dalle Scuole di ogni ordine e grado

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

- controllare l'adempimento da parte dei firmatari dei compiti a ciascuno derivanti dal presente accordo;
- esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta ad adempier, adottando provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti.

Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Sindaco della Città Metropolitana o da un suo delegato.

Al Collegio di Vigilanza potranno rivolgersi i singoli firmatari, al fine di richiedere specifici interventi di vigilanza.

## **9) ATTUAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

Il presente accordo di programma ha decorrenza dalla data della sottoscrizione per la messa in atto di nuove norme collaborative procedurali relative ai diversi compiti e competenze degli Enti firmatari.

L'accordo ha validità di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si ritiene automaticamente rinnovato per analogo periodo, fatta salva la possibilità di ogni soggetto firmatario di richiederne la revisione.